

## Profili di trasmissibilità del danno erariale *iure hereditatis*

di CHIARA CERSOSIMO

L'Agenzia per la riscossione notifica agli eredi del *de cuius* una cartella di pagamento di importo pari a quello cui il defunto era stato condannato a pagare all'erario a titolo di risarcimento dei danni. Gli eredi si oppongono *ex art. 615, comma 1°*, c. p. c., affermando di aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario e deducono, in via principale, l'inesistenza di un titolo esecutivo contro di loro azionabile.

La Corte dei Conti aveva pronunciato la sentenza di condanna quando il *de cuius* era ancora in vita e, affinché la stessa potesse azionarsi esecutivamente contro gli opposenti, sarebbe stato necessario il previo accertamento tanto dell'illecito arricchimento del dante causa quanto dell'indebito arricchimento degli eredi (art. 1, comma 1°, l. n. 20/1994).

Il Tribunale adito accoglie l'opposizione, motivando che la sentenza di condanna pronunciata avverso l'autore dell'illecito, poi deceduto, non è direttamente opponibile agli eredi. Il giudice di prime cure riscontra la mancanza di un efficace titolo esecutivo, non avendo la Corte dei Conti potuto accertare, *illo tempore*, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 1°, l. n. 20/1994, ai fini del trasferimento del debito.

L'Agenzia delle Entrate propone appello, lamentando che il Tribunale abbia erroneamente affermato l'assenza di un valido titolo esecutivo verso gli eredi, in luogo di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice contabile. La Corte d'Appello accoglie l'impugnazione e dichiara la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, ribadendo, però, la mancanza di un titolo esecutivo validamente spendibile contro gli eredi del *de cuius*. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sostenendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla dichiarazione d'inesistenza del titolo esecutivo, quanto l'automatica trasmissibilità del debito, *ex art. 2909 c.c.*

La Suprema Corte, rimettendosi a quanto statuito dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 19280/2018), afferma che, in materia di responsabilità amministrativa, il debito nei confronti dell'erario, anche quando risultante da sentenza passata in giudicato, si trasmette *iure hereditatis* soltanto ove il giudice contabile accerti l'indebito arricchimento dell'autore dell'illecito e dei suoi eredi (Cass., Sez. Un., n. 4332/2008). Nel caso di specie, la mancanza nei confronti degli eredi di un titolo formato in sede propria, prima dell'esecuzione, da un lato, esclude la configurabilità della giurisdizione contabile e, dall'altro, giustifica l'accoglimento dell'opposizione.

Il debito in questione non può essersi trasmesso automaticamente, proprio perché suddetto trasferimento dipende dall'accertamento, davanti al giudice contabile, degli elementi di cui all'art. 1, comma 1°, l. n. 20/1994. Occorre considerare che l'indebito arricchimento del *de cuius* non è scontato. Il defunto potrebbe aver causato

colposamente un danno all'erario soltanto, ad esempio, omettendo il recupero di un credito in favore della P. A.. Allo stesso tempo, l'indebito giovamento degli eredi non si produce automaticamente, per il solo fatto che il dante causa si sia arricchito, ma costituisce un autonomo fatto da accertare giudizialmente.

Per di più, il processo di esecuzione civile presuppone l'esistenza di un titolo esecutivo certo, liquido ed esigibile e non si interessa, invece, dei profili cognitori relativi all'accertamento dell'esistenza di un credito. In punto di giurisdizione, la competenza in materia è del giudice ordinario, poiché, ogniqualvolta venga posta in esecuzione una sentenza di condanna, anche se pronunciata da un giudice speciale, la controversia ha sempre ad oggetto un diritto soggettivo, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. Un., n. 7578/2006).

La Cassazione, pertanto, rigetta il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ribadisce i principi di diritto affermati di recente dalle Sezioni Unite. In particolare, afferma che nel giudizio di opposizione all'esecuzione proposta dall'erede di chi sia stato condannato in sede contabile, che neghi l'esistenza di un titolo esecutivo immediatamente azionabile nei suoi confronti, in mancanza del preventivo accertamento dell'arricchimento del *de cuius* e dei relativi eredi, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Appartiene, invece, al giudice contabile la giurisdizione sul preventivo accertamento della sussistenza dei presupposti per la trasmissibilità agli eredi della condanna al risarcimento dei danni da responsabilità civile.